

Musei di Palazzo dei Pio - Carpi

Regolamento

INDICE

PREMESSA	p. 2
CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI	p. 3
CAPO II ORGANIZZAZIONE	p. 4
CAPO III COLLEZIONI	p. 8
CAPO IV SERVIZI AL PUBBLICO	p. 9
CAPO V DISPOSIZIONI FINALI	p. 11

PREMESSA

Storia dei Musei di Carpi

L'istituzione di un "Museo d'Arte e di storia" a Carpi fu promossa nel 1898 dalla Commissione di Storia Patria, e in particolare da Giulio Ferrari e Pietro Foresti. Il percorso espositivo fu aperto al pubblico tuttavia solo nel 1914, nelle sale dell'appartamento nobile del Palazzo dei Pio, grazie alla cospicua donazione di parte della collezione d'arte dello stesso Pietro Foresti.

Un primo importante ampliamento avvenne nel 1936 con l'istituzione del "Museo della Xilografia", voluto da Luigi Servolini per promuovere e valorizzare la figura di Ugo da Carpi e la tecnica incisoria della xilografia.

Nel 1948 il percorso fu ampliato sia negli spazi che nelle collezioni e il museo, ancora sotto il controllo della Commissione di Storia Patria, prese il nome di "Museo civico Giulio Ferrari" (dal primo direttore).

Nel 1973 la gestione del museo passò al Comune di Carpi. Nello stesso anno, negli ambienti a piano terra dell'ala sud ovest del Palazzo dei Pio, fu inaugurato il Museo Monumento al Deportato, progettato nella seconda metà degli anni Sessanta dall'architetto Ludovico Belgiojoso dello studio BBPR di Milano.

Nel 1995 infine fu aperta nell'ala nord del palazzo una sezione archeologica, rivolta soprattutto a un utilizzo didattico.

Gli interventi di restauro e ristrutturazione avviati sul Palazzo dei Pio, in diverse fasi e in diverse parti, a partire dal 1996, oltre a una ridefinizione delle funzioni e delle destinazioni dell'edificio, hanno portato a rivedere anche l'assetto e i percorsi dei Musei, divenuti "Musei di Palazzo dei Pio", ripensandoli in funzione di un duplice obiettivo:

- proporre finalmente itinerari di visita, lettura e godimento del Palazzo dei Pio, inteso come monumento architettonico e artistico tra i più interessanti del Rinascimento padano;
- fornire una chiave di lettura attuale e aggiornata delle collezioni museali, inserendole in un contesto storico, culturale, sociale ed economico della città.

È stato approvato lo statuto della Fondazione Alberto Pio con deliberazione del Consiglio comunale 68 del 15/4/2004.

I Musei di Palazzo dei Pio

Per la definizione dei Musei di Palazzo dei Pio si rimanda allo statuto, approvato con deliberazione del Consiglio comunale 260 del 15/12/2005.

La sede

Il Palazzo dei Pio, comunemente chiamato Castello, si sviluppa per oltre 140 metri di lunghezza sul lato est della Piazza dei Martiri a Carpi. Malgrado l'aspetto unitario, il complesso (oltre quindici mila metri quadrati di superficie) è frutto di modifiche, aggiunzioni, integrazioni avvenute tra XII e XVIII secolo. Tra 1327 e 1525 fu la residenza dei Pio, signori di Carpi, che lo abbellirono con decorazioni e affreschi. Al suo ultimo signore, Alberto III Pio, si devono le modifiche sostanziali che hanno trasformato l'antica rocca medievale in un vero e proprio palazzo signorile, con motivi architettonici e decorativi in linea con quanto veniva realizzato nelle grandi capitali rinascimentali dell'inizio del Cinquecento.

Il percorso dei Musei si sviluppa negli spazi (esterni e interni) di maggior prestigio del palazzo: cortile d'onore, i due loggiati sovrapposti, gli appartamenti nobili, oltre al Museo al Deportato col cortile delle stele a piano terra.

La collezione

Come molti musei nati in età post unitaria, le collezioni dei Musei di Carpi sono caratterizzate da grande eterogeneità di materiali, sia per qualità che per valore. I nuclei principali della collezione museale sono costituiti da:

- dipinti e affreschi;
- scagliole;
- xilografie e legni incisi;
- ceramiche;
- cimeli risorgimentali;
- materiali relativi alla produzione del truciolo;
- materiali relativi alla deportazione.

A questo si aggiunge una cospicua quantità di reperti archeologici provenienti dal territorio in deposito dallo Stato (Soprintendenza Archeologica di Bologna).

REGOLAMENTO

CAPO I *DISPOSIZIONI GENERALI*

Articolo 1 *Costituzione, denominazione e sede*

I Musei di Palazzo dei Pio di Carpi (d'ora innanzi Musei), fondati nel 1898, raccolgono, conservano e promuovono le collezioni d'arte e di interesse storico e artistico del Comune di Carpi. I Musei, così come descritti nella premessa parte integrante e sostanziale al presente atto, sono costituiti dall'Amministrazione comunale di Carpi con statuto approvato dal Consiglio comunale con deliberazione n. 260 del 15/12/2005.

Articolo 2 *Finalità*

Il presente atto regola le modalità operative con le quali i Musei attuano le proprie finalità, così come definite dall'articolo 2 del richiamato Statuto.

Articolo 3 *Compiti specifici dei Musei*

1. Gestione e cura degli edifici

1.1 Ogni sede museale o monumentale di competenza dei Musei, secondo la normativa vigente, è dotata di norme di gestione, il cui espletamento è regolato dal presente atto.

1.2 Ai Musei potrà far capo anche la valorizzazione, lo studio e la conoscenza del patrimonio storico-artistico della città e del territorio, in particolare di quello di proprietà comunale.

2. Gestione e cura delle collezioni

2.1 Le collezioni storico-artistiche-documentarie e demo-etno-antropologiche di proprietà del Comune di Carpi sono affidate ai Musei, che ne garantiscono la cura e le gestiscono come stabilito al capo III di questo Regolamento e da appositi atti, nel rispetto delle leggi statali e regionali e delle relative norme di applicazione.

3. Gestione e cura del servizio al pubblico

3.1 Il servizio reso al pubblico riguarda tanto i monumenti quanto le collezioni e prevede quanto stabilito al capo IV del presente Regolamento e nella Carta dei Servizi.

Articolo 4 *Principi di gestione*

1. Relativamente alla gestione dei Musei, si rimanda a quanto stabilito all'articolo 3 dello Statuto. Il Comune di Carpi si riserva comunque di operare le adeguate forme di controllo e vigilanza sull'attuazione delle stesse.

2. Le attività culturali, scientifiche e amministrative dei Musei si svolgono nel rispetto delle decisioni espresse dagli organismi competenti dell'ente gestore attraverso i programmi annuali e pluriennali approvati secondo la normativa vigente.
3. La cura e la gestione dei Musei, nell'ambito di quanto previsto al comma 2, sono affidate a un Direttore, con le funzioni specificate nel successivo capo II.
4. L'ente gestore dota i Musei di tutte le risorse finanziarie necessarie all'espletamento delle attività, secondo quanto stabilito dagli standard e obiettivi di qualità vigenti, adottando il sistema finanziario, amministrativo e contabile stabilito dalle norme di legge.
5. I Musei promuovono e attuano un adeguato controllo di gestione.

Articolo 5 Rapporti di collaborazione

1. Nell'ambito delle proprie competenze, i Musei:
 - a) istituiscono e favoriscono le relazioni con Università, Istituzioni, centri di ricerca e altri soggetti od organizzazioni pubblici o privati, con una particolare attenzione a quelli presenti e/o operanti sul territorio;
 - b) osservano la normativa statale e regionale in tema di tutela e di valorizzazione dei beni culturali. Con gli organi dello Stato e della Regione stabiliscono rapporti di collaborazione utili al conseguimento dei reciproci fini istituzionali;
 - c) instaurano una continuativa collaborazione con le scuole di ogni ordine e grado presenti nel territorio e, attraverso canali di comunicazione adatti, favoriscono l'informazione e la collaborazione con istituti scolastici italiani e stranieri;
 - d) ai fini della promozione e della fruizione del proprio patrimonio culturale, possono stipulare accordi con le associazioni di volontariato che svolgono attività di salvaguardia e diffusione dei beni culturali e stabilire rapporti di collaborazione con le associazioni che indirizzano, per statuto, la loro attività in favore dei monumenti e delle collezioni comunali.

CAPO II ORGANIZZAZIONE

Articolo 6 Dotazione

Ai Musei è garantita una dotazione continua di personale con competenze e profili professionali in quantità adeguate. L'ente gestore, per garantire tale dotazione, ha facoltà di provvedere ad assunzioni dirette ovvero acquisire relativi servizi attraverso affidamenti a ditte, incaricati o professionisti esterni nel rispetto delle norme vigenti.

Articolo 7 Struttura

L'organizzazione della struttura dei Musei prevede che siano assicurati i seguenti ruoli con le relative funzioni, come definite dalla Regione Emilia-Romagna in fase di recepimento degli standard (delibera di Giunta regionale n. 309/2003):

- 1) Direttore
- 2) Curatore
- 3) Tecnico dei servizi educativi museali
- 4) Operatore dei servizi di custodia e accoglienza
- 5) Tecnico della valorizzazione dei beni e prodotti culturali.

La quantità minima di personale e i profili specifici per ognuna delle aree sono stabiliti in relazione al piano annuale e pluriennale. Non è prevista una figura professionale (con la sola eccezione della Direzione) per ciascuna funzione, bensì una stessa figura professionale può garantire l'esercizio e il presidio di più funzioni. Per il miglior svolgimento dei propri compiti e per garantire un adeguato funzionamento dei Musei, il personale è tenuto a un costante aggiornamento della sua preparazione.

Articolo 8 Direttore

Il Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ente gestore e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, è responsabile dello sviluppo e dell'attuazione dei progetti culturali e scientifici assegnati al Museo, della conduzione complessiva, della conservazione, valorizzazione, promozione e godimento pubblico del patrimonio museale.

Può essere presente, se richiesto, nell'insieme dei processi di lavoro, sia con un ruolo di responsabilità diretta, sia con il ruolo di responsabile ultimo. È garante dell'attività del museo nei confronti dell'ente gestore e degli organismi di tutela.

Spetta al Direttore, come definito dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità dei Musei, la responsabilità sulle seguenti azioni:

- Partecipazione alla definizione dei progetti culturali e istituzionali dei Musei;
- Conduzione del Museo;
- Cura e gestione del patrimonio museale;
- Monitoraggio e valutazione quali-quantitativa dei servizi resi;
- espletamento di quant'altro risulti stabilito da specifiche disposizioni o sia ritenuto necessario, opportuno, conveniente al fine di assicurare il miglior funzionamento dei Musei.

Il Direttore può proporre acquisti, vendite, permuta e depositi e può esprimere pareri su quelli che fossero proposti.

Il Direttore è responsabile del buon andamento del servizio e della osservanza del regolamento. Egli coordina il personale scientifico, tecnico, amministrativo e di custodia dei Musei. In assenza del Direttore, ne fa le veci il conservatore con la maggiore anzianità di servizio.

Come stabilito dalla normativa vigente, il direttore del Museo deve possedere requisiti di specifica professionalità richiesti dalla tipologia del Museo, comprovati da idoneo curriculum culturale e scientifico e deve possedere altresì esperienza gestionale di Musei o istituti affini.

Articolo 9 Curatore

Il Curatore, che risponde al Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ente gestore e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, è il referente scientifico del patrimonio museale e ne cura la conservazione, la gestione e la valorizzazione.

Collabora con gli organismi dell'ente gestore e col Direttore alla definizione dell'identità del Museo, delle sue finalità generali, degli obiettivi strategici e della programmazione delle attività.

Spetta al Curatore, come definito dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità dei Musei, la responsabilità sulle seguenti azioni:

- ricerca e studio sul patrimonio museale;
- cura delle collezioni: manutenzione e conservazione;
- gestione delle collezioni: inventariazione, documentazione e catalogazione; ordinamento e allestimento; valorizzazione e comunicazione;
- monitoraggio e valutazione sulle azioni relative al patrimonio museale.

Articolo 10 Tecnico dei servizi educativi museali

Il Tecnico dei servizi educativi museali, che risponde al Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ente gestore e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, è il referente delle attività educative. È il referente privilegiato per il mondo della scuola e per gli altri soggetti che usufruiscono di servizi e di attività educative. È l'interlocutore per l'Università e gli istituti di ricerca preposti all'aggiornamento e alla formazione degli operatori del settore.

Collabora con le altre figure professionali per quanto riguarda i processi relativi all'identità e alle finalità del museo, al progetto istituzionale e alla programmazione generale.

Collabora nella definizione dei programmi, dei progetti di ricerca scientifica e nell'organizzazione espositiva delle collezioni per valorizzarne la componente educativa.

Spetta al Tecnico dei servizi educativi museali, come definito dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità dei Musei, la responsabilità sulle seguenti azioni:

- ricognizione e analisi preliminare del contesto educativo-didattico del territorio;
- pianificazione e progettazione delle attività, degli studi e delle ricerche;
- realizzazione delle attività educative;
- documentazione e valutazione delle stesse.

Articolo 11 Operatore dei servizi di custodia e accoglienza

L'operatore dei servizi di custodia e accoglienza, che risponde al Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ente gestore e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, garantisce la vigilanza dei beni mobili e immobili, dei locali espositivi e di deposito e del patrimonio museale; si occupa inoltre di coordinare i servizi di accoglienza e di prima informazione al pubblico e le operazioni di vendita dei biglietti e dei materiali informativi e promozionali del Museo.

Collabora col Direttore al controllo e al monitoraggio della qualità di questi servizi.

Spetta all'operatore dei servizi di custodia e accoglienza, come definito dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità dei Musei, la responsabilità sulle seguenti azioni:

- organizzazione dell'accoglienza e assistenza al pubblico;
- approntamento degli spazi museali destinati al pubblico;
- custodia e sorveglianza degli ambienti e del patrimonio museale;
- gestione della vendita di biglietti e materiali promozionali;
- monitoraggio e valutazione quali-quantitativa del pubblico.

Articolo 12 Tecnico della valorizzazione dei beni e prodotti museali

Il Tecnico della valorizzazione dei beni/prodotti museali, che risponde al Direttore, nel rispetto delle funzioni di indirizzo e controllo dell'ente gestore e delle decisioni espresse dagli organismi competenti, ha la funzione di ideare forme e percorsi di fruizione dei beni/prodotti culturali (archeologici, artistici, paesaggistici, monumentali, museali, ecc.), funzionali alla valorizzazione e allo sviluppo del territorio ospitante.

Spetta al Tecnico della valorizzazione dei beni e prodotti museali, come definito dalla Regione Emilia Romagna in ottemperanza alla Direttiva sugli standard e obiettivi di qualità dei Musei, la responsabilità sulle seguenti azioni:

- analisi delle potenzialità finalizzate all'organizzazione di eventi culturali funzionali alle caratteristiche e ai fabbisogni del contesto;
- progettazione di eventi culturali funzionali alle caratteristiche e ai fabbisogni del contesto;
- configurazione di un evento culturale;
- analisi valutativa dell'evento culturale;
- monitoraggio e valutazione quali-quantitativa del pubblico.

Articolo 13 Collaborazioni

Il Direttore coordina le collaborazioni dei Musei di studenti, laureati o esperti che lo richiedano a scopo di tirocinio e di perfezionamento tecnico, nonché personale in servizio civile volontario o proveniente da associazioni no profit, senza alcuna retribuzione, previa convenzione stipulata dall'ente che ne definisca le modalità di collaborazione.

CAPO III COLLEZIONI

Articolo 14 Collezioni

Le collezioni dei Musei sono costituite da tutti i beni mobili e immobili con valore storico, artistico, archeologico, archivistico ed etnografico pervenuti e che perverranno a diverso titolo al Comune di Carpi, che ne detiene la proprietà.

Ogni acquisizione destinata ad accrescere le collezioni è di proprietà del Comune di Carpi.

In relazione a depositi, prestiti, restauri, riproduzioni video-fotografiche, i Musei si attengono alle disposizioni stabilite dalla normativa vigente in materia.

Articolo 15 Accessibilità alle collezioni

I materiali delle collezioni dei Musei vengono ordinati in modo che risultino, negli orari stabiliti, liberamente accessibili ai visitatori, oppure conservati nei depositi il cui accesso è consentito previa autorizzazione del Direttore.

I Musei garantiscono inoltre l'accessibilità alle conoscenze scaturite dalle collezioni, anche finalizzata a studi e ricerche.

Articolo 16 Incremento delle collezioni

I Musei favoriscono l'incremento delle collezioni, che può avvenire attraverso acquisti, donazioni, lasciti e depositi, nel rispetto delle norme vigenti.

Sull'opportunità e le modalità di esposizione del materiale da acquisire il Direttore dei Musei esprime parere obbligatorio ma non vincolante.

Articolo 17 Registrazione e documentazione

La registrazione e documentazione delle opere avviene attraverso:

1. i registri degli ingressi;
2. gli inventari per tipologia di collezione, secondo quanto stabilito dalla normativa regionale e nazionale;
3. il catalogo scientifico;
4. lo schedario topografico.

Gli inventari annualmente aggiornati sono trasmessi agli uffici competenti dell'Amministrazione comunale e alle competenti Soprintendenze, secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia di tutela.

Articolo 18 Depositi

Per quanto riguarda i depositi, il depositante conserva la proprietà delle cose depositate, ma non potrà ritirarle se non dopo il termine concordato. Nessun deposito potrà essere accettato per un termine inferiore a cinque anni, salvo casi eccezionali.

I Musei hanno verso i depositanti gli obblighi e i diritti determinati dal Codice Civile sui depositi volontari. L'atto di deposito sarà regolato da un'apposita convenzione sottoscritta dal legale rappresentante dell'ente e dal depositante.

CAPO IV SERVIZI AL PUBBLICO

Articolo 19 Servizi al pubblico

I Musei garantiscono i "Servizi al pubblico" intesi come l'insieme delle condizioni e delle opportunità offerte al pubblico di accedere al museo, di poter sviluppare con esso e con le collezioni un rapporto attivo, tale che dall'esperienza sia possibile ricavare un'adeguata soddisfazione a bisogni, desideri, attese, aspirazioni.

I Musei sono tenuti – nel rispetto delle norme vigenti – a garantire l'accesso a tutte le categorie di utenti/visitatori, dedicando a questo obiettivo risorse e impegno.

I Musei garantiscono i seguenti servizi al pubblico, secondo quanto stabilito e definito nella Carta dei Servizi dei Musei:

a) Servizi essenziali:

adeguata accessibilità alla struttura e alle collezioni, esposte e in deposito;

- apertura al pubblico degli spazi monumentali ed esposizione delle collezioni, sei giorni alla settimana dal martedì alla domenica, per almeno 24 ore settimanali;
- eventuali tariffe d'ingresso ai Musei e gli orari sono stabiliti dagli organi competenti dell'ente gestore;
- servizi di accoglienza e prima informazione;
- comunicazione essenziale sui Musei, sui percorsi di visita e di sicurezza e sulle opere, anche attraverso specifici sussidi alla visita (schede mobili, pannelli descrittivi, guide brevi, cataloghi, visite guidate, ecc.);
- servizi educativi, rivolti alle scuole e agli adulti;

b) Servizi accessori:

- book shop;
- guardaroba;

c) Promozione e divulgazione delle attività:

- organizzazione dei servizi educativi rivolti al pubblico scolastico e degli adulti;
- organizzazione di attività espositive volte alla valorizzazione dei monumenti e delle collezioni di pertinenza, o di altri materiali;
- organizzazione di eventi culturali;
- redazione di pubblicazioni dedicate ai beni in gestione e alla realtà storica, geografica e sociale in cui questi sono inseriti;
- organizzazione di banche dati regolamentate e accessibili;
- promozione dei beni culturali in possesso e delle attività a essi collegate;
- adozione di ulteriori forme di valorizzazione e promozione indirizzate allo sviluppo del turismo e all'agevolazione di particolari categorie di utenti nei rapporti con il patrimonio gestito;

d) Valutazione dell'offerta e verifica del gradimento del pubblico:

- strumenti di valutazione dell'affluenza del pubblico;
- ricerche per acquisire conoscenze sul gradimento degli utenti per i servizi offerti;
- analisi qualitative e quantitative dell'utenza attuale e potenziale;
- rapporto annuale relativo ai dati raccolti, a cui viene data adeguata trasparenza e pubblicità, secondo la normativa vigente;
- promozione e agevolazione di scambi culturali con altri istituti museali italiani e stranieri.

Articolo 20 Comunicazione, promozione, sponsorizzazioni

I Musei adottano le strategie e le misure operative necessarie a fornire un'informazione corretta ed efficace sulle strutture, sulle collezioni e sulle attività svolte.

I Musei sviluppano altresì, in accordo con le linee di comunicazione e promozione dell'ente gestore, linee strategiche e operative di promozione a breve, medio e lungo periodo, anche tramite accordi con soggetti esterni, pubblici o privati, all'interno della progettazione di campagne promozionali.

Viene promossa la ricerca di sponsorizzazioni, intese come intervento di sostegno finanziario o in natura ai programmi proposti, secondo modalità di coordinamento stabilite.

Articolo 21 Carta dei Servizi

I Musei si dotano di una Carta dei Servizi che identifica, nell'ambito delle finalità dell'istituto, gli specifici servizi erogati, con l'indicazione delle modalità di tutela dei diritti e dei doveri degli utenti, dei Musei stessi, e di coloro che vi operano.

Come stabilito al successivo articolo 23 per il Regolamento, la Carta dei Servizi viene periodicamente verificata ed eventualmente aggiornata.

CAPO V DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 22 Pubblicità degli atti

Copie dello Statuto, del Regolamento e della Carta dei Servizi dovranno essere esposte al pubblico nei locali in cui i Musei svolgono le loro attività.

Articolo 23 Norme finali

Per quanto non previsto esplicitamente dal presente Regolamento si rimanda alle norme di legge che disciplinano la materia. Il presente Regolamento viene periodicamente verificato ed eventualmente aggiornato.